

Codice DB1009

D.D. 31 marzo 2010, n. 230

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione delle aree di salvaguardia dei pozzi dell'acquedotto denominati Molinetto e Rana, ubicati in frazione Spinetta Marengo, nel Comune di Alessandria.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

a) Le aree di salvaguardia dei pozzi dell'acquedotto denominati Molinetto e Rana, ubicati in frazione Spinetta Marengo, nel Comune di Alessandria, sono definite come risulta nelle tavole "Elaborato: 11a – Pozzo ad uso idropotabile Molinetto in località Spinetta Marengo – Ridefinizione delle fasce di rispetto ai sensi del r. r. n. 15/R del 11/12/2006 – Planimetria aree di salvaguardia — settembre 2009 – scala 1:2.000" e "Elaborato: 11a – Pozzo ad uso idropotabile Rana in località Spinetta Marengo – Ridefinizione delle fasce di rispetto ai sensi del r. r. n. 15/R del 11/12/2006 – Planimetria aree di salvaguardia – settembre 2009 – scala 1:2.000", allegate alla presente determinazione quali parti integranti e sostanziali.

b) La definizione delle aree di salvaguardia in argomento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone, pari a 58,00 l/s per il pozzo Molinetto e 25,00 l/s per il pozzo Rana.

c) Nelle aree di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano", relativi rispettivamente alle zone di tutela assoluta e alle zone di rispetto, ristretta ed allargata. In particolare, per quanto concerne le attività agricole interessanti le aree di salvaguardia, l'impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari dovrà essere effettuato sulla base di uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitofarmaci che dovrà essere redatto da coloro che detengono i titoli d'uso di tali particelle in conformità ai criteri e alle prescrizioni contenuti nella proposta di definizione delle aree di salvaguardia, agli atti con la documentazione trasmessa. A tale scopo, i titolari d'uso delle particelle interessate dovranno inviare apposita comunicazione alla Provincia di Alessandria ai sensi dell'articolo 6, comma 7 del regolamento regionale 15/R del 2006. In assenza della suddetta comunicazione è vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, fermo restando quanto previsto dal Regolamento regionale 10/R del 2007 e s.m.i. in tema di utilizzazione degli effluenti zootecnici.

d) Il gestore, come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R del 2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del medesimo Regolamento, nonché a:

– garantire che le zone di tutela assoluta dei due pozzi, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, siano completamente dedicate alla gestione della risorsa, impermeabilizzate, dotate di idonee canalizzazioni per l'allontanamento delle acque meteoriche e recintate al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore e alle autorità di controllo;

– provvedere alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento delle sedi stradali ricadenti all'interno delle aree di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno delle stesse aree;

– provvedere ad eseguire, d'intesa con l'ARPA, l'ASL e l'Autorità d'Ambito, il monitoraggio della qualità delle acque nel piezometro che andrà realizzato a monte della captazione "Molinetto" in

prossimità dell'isocrona a 180 giorni al fine di permettere il controllo di possibili inquinamenti, ad integrazione dei controlli analitici previsti dalla vigente normativa sulla qualità delle acque destinate al consumo umano.

e) A norma dell'articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che al proponente:

- alla Provincia di Alessandria per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario per la tutela dei punti di presa;
- alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
- all'Azienda Sanitaria Locale;
- al Dipartimento dell'ARPA.

f) A norma dell'articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Alessandria per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Alessandria affinché lo stesso provveda a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione delle aree di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con le predette definizioni delle aree di salvaguardia;
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dalle aree di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 16 del Regolamento n. 8/R del 29/07/2002 "Ordinamento e disciplina dell'attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte".

Il Direttore
Salvatore De Giorgio